

Napoli, data del protocollo NA 218

Fascicolo 2023-001274 Sottofascicolo 2023-001274

AVVISO AI CREDITORI

ai sensi dell'art. 1, comma 206 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 01.01.2013.

* * * * *

Confisca ex art. 2-ter della legge 575/65 e ss.mm.ii.. in danno di **CESARANO Domenico**, nato ad Ottaviano (NA) il 04/07/1955 + altri, emesso nell'ambito del procedimento n. 126/99+140/04+5/13 Reg. Gen. M.P.

Decreto di confisca n. 61/2015 del 15/10/2014, emesso nell'ambito del procedimento n. 126/99+140/04+5/13 Reg. Gen. M.P., dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto n.108/2019 emesso in data 14/05/2019 annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14981 emessa in data 09/01/2020, deciso con decreto n. 61/2020 emesso dalla Corte di Appello di Napoli VIII sez. Penale, divenuto definitivo in data 13/10/2021 a seguito di sentenza n. 1593/2021 R. G. della Corte di Cassazione nei confronti di: Innarella Maria Grazia, nata a Lacedonia (AV) il 28/04/1956; Cesarano Felice, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 07/02/1972; Annunziata Rita, nata ad Ottaviano (NA) il 15/03/1980; Cesarano Rocco, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14/01/1980; Cesarano Mafalda, nata ad Ottaviano (NA) il 13/04/1973; Nunziata Antonio, nato s San Gennaro Vesuviano (NA) il 16/03/1970; Nunziata Aniello, nato a Nola (NA) il 01/07/1993. (comunicazione provvedimenti acquisita al protocollo dell'Agenzia Nazionale B.S.C. in data 02/02/2022 n 6172).

In conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 205 e 206¹ della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all'art. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).

La data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande sopra richiamate è individuata con quella corrispondente a 180 giorni dalla data di definitività della confisca, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione e/o penale per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159,

¹ Si precisa che il termine esplicitato nella norma in esame è ordinatorio e non influisce sul verificarsi della decadenza di cui all'art. 1, comma 199 della legge 228/2012.





alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).

Le domande in parola debbono contenere (art. 58, comma 2 D. Lgs. 159/2011):

- le generalità del creditore;
- la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
- L'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

Si evidenzia altresì che la procedura sopra descritta non trova applicazione:

- 1. ai creditori di cui all'art. 1, comma 198 della legge 228/2012 per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 228/2012, risulti definitivamente rigettata la richiesta di accertamento della buona fede ovvero di non strumentalità del credito all'attività illecita. In tali casi e sempreché il creditore sia un Istituto di credito, il relativo provvedimento sarà comunicato alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art. 1, comma 200, legge 228/2012);
- 2. ai beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che alla data di entrata in vigore della legge 228/2012 risultino già trasferiti o aggiudicati, anche in via provvisoria, ovvero risultino essere costituiti da una quota indivisa già pignorata. In tali casi, nei processi di esecuzione forzata si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui all'art. 1, comma 203, terzo periodo della menzionata legge 228/2012, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 204, della stessa legge 228/2012 (art. 1, commi 195 e 196, legge 228/2012).

Infine, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, commi 194 e 197 della citata legge 228/2012, si rammenta che:

- sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli oneri e pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

Il funzionario referente della procedura: Loredana Nasta

dorolous Nord



Dirigente